INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO

D.L. 17 maggio 2022, n. 50- Artt. 31 e 32

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha previsto agli artt. 31 e 32, una somma a titolo di indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, quale misura urgente in materia di politiche energetiche per aiutare economicamente i cittadini a seguito dell'aumento dell'energia elettrica e del gas.

Di seguito elenchiamo i soggetti beneficiari dell'indennità una tantum e le modalità previste dalla normativa.

LAVORATORI DIPENDENTI (esclusi lavoratori domestici)

Ai lavoratori dipendenti, non titolari di *trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,* che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali per almeno una mensilità, è riconosciuta l'indennità per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.
L'indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di *trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.*
L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

L'indennità spetta ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. L'indennità sarà erogata d'ufficio dall'INPS con la mensilità di luglio 2022.
Per i soggetti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni.
l'indennità è corrisposta, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

LAVORATORI DOMESTICI

L'INPS, a domanda, eroga l'indennità ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto, nel mese di luglio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato e sono valutate come al numero 8 della tabella D, DM 193/08 - (4 punti).

PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL

E’ riconosciuta dall'Inps l’indennità una tantum a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

PERCETTORI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

È riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'Inps, a domanda, eroga l’indennità ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari di trattamenti *pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione* e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

ALTRI LAVORATORI

Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (**vedi all.1**), l'INPS eroga automaticamente l’indennità.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI

L'INPS, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'INPS, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L'INPS, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L'INPS, a domanda, eroga l'indennità agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, l'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell'indennità.

L'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto, di cui ai precedenti punti, una sola volta.